

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI BUONVICINO PROVINCIA DI COSENZA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">UFFICIO DEL SINDACO</p> <p style="text-align: center;">Via Roma n. 10 tel. 0985/85873 – fax :0985/85003 p. iva: 00402260780</p> <p style="text-align: center;">pec: sindaco.buonvicino@asmepec.it sito internet (URL):http://www.comune.buonvicino.cs.it</p>		
---	--	---	---

Prot. n. 801

Buonvicino li, 25.02.2020

COMUNICAZIONE

OGGETTO: CORONAVIRUS “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 2019 “.

Disposizioni della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cosenza in riferimento alla CIRCOLARE del MINISTERO Dell’INTERNO 15350/117(2) del 23 Febbraio 2020 relativa all’oggetto .

Tutti i Comuni della Provincia sono invitati ad attuare adeguate misure di INFORMAZIONE in favore della popolazione .

Il provvedimento è finalizzato all’attivazione da parte delle autorità competenti di ogni misura utile a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica.

“LE PREDETTE MISURE TROVANO APPLICAZIONE NEI TERRITORI NEI QUALI RISULTI POSITIVA ALMENO UNA PERSONA” per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali sia accertato un caso non riconducibile ad una persona proveniente da una zona già interessata dal contagio .

Le specifiche misure di contenimento adottate e l’individuazione dei territori interessati sono demandate al decreto normativo d’urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020 e riguardano al momento solo la **REGIONE LOMBARDIA** e la **REGIONE VENETO** .

I Comuni interessati nelle suddette Regioni sono **BERTONICO – CASALPUSTERLENGO – CASTELGERUNDO - CASTIGLIONE D’ADDA – CODOGNO – FOMBIO – MALEO - SAN FIORANO – SOMAGLIA - TERRANOVA dei PASSERINI e VO’ EUGANEO** in provincia di Padova .

In attuazione all’art.3, comma1, del decreto legge 23 Febbraio 2020, N.6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell’epidemia del virus COVID -19 solo nei Comuni sovraindicati sono adottate speciali misure di contenimento (vedi allegato 1)

**Art. 2) Per quanto concerne misure di contenimento urgente
sul TERRITORIO NAZIONALE**

In attuazione all'art.3, comma 1, del decreto Legislativo 23 Febbraio 2020, n°6 per le finalità di cui al medesimo articolo ,

gli individui che dal 1°Febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei suddetti Comuni della Regione Lombardia e Veneto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria ivi compresa la **SORVEGLIANZA DOMICILIARE fiduciaria con sorveglianza attiva .**

"Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data 23 Febbraio 2020 e sono efficaci per 14 giorni salva diversa successiva disposizione " .

*"La Governatrice Jole Santelli invita a non cedere al panico e ricorda che **NESSUN CONTAGIO e' stato ancora riscontrato nelle Province calabresi** "*

Il Presidente del Consiglio Conte smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado .

Le decisioni adottate dal governo verranno comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali alle quali si prega di far riferimento.

L'ASP di Cosenza ha istituito una task force, coordinata dal Dr Mario Marino, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Tel. 3928020684 per garantire tutti gli interventi attualmente ed eventualmente necessari nel caso di una possibile diffusione del virus, per tradurre a livello aziendale indicazioni del Governo Regionale e del Ministero.

Il sistema di monitoraggio ed allerta dell'Asp di Cosenza per il Tirreno fa riferimento alla Dott.ssa Francesca Scrivano.

Al fine di evitare inutili ed ingiustificati allarmismi si invita la popolazione ad attenersi alle sole informazioni ufficiali diffuse dal Ministero.

Gli esperti raccomandano a tutti i semplici accorgimenti igienici (lavaggio frequente delle mani, starnutire o tossire posizionando avanti al viso fazzoletti monouso, che limitano la trasmissione di tutte le infezioni respiratorie (Allegato 2).

Si ricorda che il numero verde 1500 del Ministero della salute fornisce gratuitamente ai cittadini 24 ore / 24 informazione su modalità di trasmissione sintomi e misure di prevenzione .

NUMERO VERDE CALABRIA PER SEGNALAZIONE CORONAVIRUS 800767676

Per quanto sopra esposto

il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Buonvicino, comunicano alla cittadinanza

L'OBBLIGO

che tutte le persone interessate da spostamenti da e per le zone del Nord Italia coinvolte in questo momento dal focolaio di diffusione del COVID-19(Coronavirus) devono immediatamente e urgentemente comunicare allo stesso Sindaco e all'ufficio di Polizia Municipale i loro movimenti .



IL SINDACO

Dott.ssa Angelina BARBIERO

Per Comunicazioni

Comune di Buonvicino:

- **POLIZIA MUNICIPALE** email: pm.buonvicino@libero.it – TEL. 098585883
- **SINDACO** cell. 347 73 77 064 - pec: sindaco.buonvicino@asmepec.it
- **VICESINDACO** cell. 349 150 1988
- **ASSESSORE** cell. 3931620195

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

nuovo coronavirus

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus